



**“DISPOSIZIONI IN TEMA DI REATI
DI GRAVE ALLARME SOCIALE
E DI CERTEZZA DELLA PENA”**



Obiettivi

- Fornire risposte adeguate al bisogno di sicurezza quotidiano dei cittadini;
- intervenire sui reati che destano massimo allarme.



Contenuti

- **Introdotte modifiche alla disciplina della prescrizione rispetto a quanto previsto dalla legge cd ex Cirielli;**
- **rafforzata la risposta a condotte, come l'omicidio e le lesioni in stato di ebbrezza, che minano la sicurezza dei cittadini;**
- **ampliato il numero dei reati di grave allarme sociale per i quali, in presenza di esigenze cautelari, si prevede la sola custodia in carcere escludendo l'automatismo della sospensione dell'esecuzione della pena irrogata con sentenza definitiva. Fra questi la rapina, il furto in appartamento, lo scippo, l'incendio boschivo, la violenza sessuale aggravata;**
- **cancellata la possibilità di ricorrere al cosiddetto patteggiamento in appello che facilitava abbattimenti di pena anche molto elevati rispetto alla condanna di primo grado;**
- **previsto un percorso di accelerazione del processo con imputati in custodia cautelare con l'introduzione di una specifica ipotesi di giudizio immediato che consente di evitare la fase dell'udienza preliminare.**



Prescrizione/1

- Il tempo della prescrizione viene calcolato con riferimento esclusivo alla pena massima prevista dal codice, aumentata della metà. La riforma mira a rendere compatibile la decorrenza della prescrizione con la durata del processo.
- I delitti si prescrivono in un tempo comunque non inferiore a sei anni.
- Le contravvenzioni in un tempo non inferiore a quattro anni.
- Il termine di sei anni è previsto anche per le sanzioni, diverse dai delitti e dalle contravvenzioni, stabilite dal giudice di pace.
- Quanto ai delitti di maggiore gravità: è previsto un termine massimo per cui essi si prescrivono dopo 30 anni. I responsabili di delitti puniti con l'ergastolo non beneficiano in alcun modo della prescrizione.



Prescrizione/2

- Nel caso in cui una sentenza di condanna di primo grado venga seguita, in appello, da un'altra condanna che conferma anche solo in parte la pena, la prescrizione cessa di decorrere.
- Situazione che solo una decisione favorevole della Cassazione può modificare facendo automaticamente riprendere il decorso della prescrizione con il recupero del periodo sospeso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione pronunciata dai giudici di legittimità ferma ugualmente il decorso della prescrizione.



Prescrizione/3

- La **cause di sospensione e di interruzione della prescrizione** sono state ridisegnate, includendo le ipotesi di stasi del processo riconducibili ad attività processuali dell'imputato. (Ad es. la decorrenza della prescrizione è sospesa a fronte della presentazione di una domanda di riacquisizione del giudice da parte dell'imputato fino a che non venga decisa la richiesta; così come la prescrizione è sospesa nel caso di concessione di termini a difesa per abbandono della causa da parte dell'avvocato difensore, o per sua rinuncia al mandato ovvero per revoca dello stesso da parte dell'imputato).



Sospensione condizionale

- Il giudice, nel valutare la possibilità che l'imputato si astenga in futuro dal commettere ulteriori reati, può tener conto non solo dei precedenti penali e giudiziari, ma anche di informazioni desunte dal servizio informatico delle misure cautelari (servizio previsto sin dall'entrata in vigore del codice Vassalli, ma solo oggi di imminente istituzione grazie a specifici stanziamenti previsti nel c.d. collegato alla Finanziaria).



Omicidio e lesioni colpose

- Viene innalzato il massimo della pena per tutti i fatti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale e sugli infortuni nel lavoro;
- forte inasprimento delle pene qualora il fatto sia stato commesso da persona in rilevante stato di ebbrezza (oltre 1,5 g per litro) o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope;
- l'inasprimento viene sottratto alla possibilità di "bilanciamento" con le circostanze attenuanti (sicché, ad es., la diminuzione per le attenuanti generiche potrà essere calcolata, in caso di omicidio colposo, su una pena non inferiore ai tre anni di reclusione);
- si interviene con rigore sulle conseguenze accessorie amministrative prevedendosi la revoca della patente di guida.



Reati a sfondo sessuale

- Si introduce un autonomo reato per punire chi, allo scopo di sfruttare o abusare sessualmente di un infrasedicenne, intrattiene relazioni anche a mezzo internet.
- Si prevede un'aggravante specifica se la violenza sessuale viene commessa da una persona che ha relazioni affettive o di convivenza e coniugio con la vittima.
- Per i condannati per reati a sfondo sessuale, si prevede che le misure alternative e gli altri benefici possano essere concessi solo in caso di superamento di appositi percorsi riabilitativi.



Violenze in famiglia

- Chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente è punito con la reclusione da due a sei anni.
- La pena è aumentata se il fatto è commesso ai danni di una persona minore di anni quattordici.
- Pene ulteriormente più gravi sono previste se dal maltrattamento derivano lesioni gravi o gravissime.



Riciclaggio ed impiego di beni di provenienza illecita

- Si consente, anche sulla scorta di indicazioni di fonte internazionale, la possibilità di incriminare il c.d. autoriciclaggio o c.d. autoreimpiego (ad es. la condotta di chi, dopo aver rubato un'auto o dopo averla ricevuta sapendo della sua provenienza illecita, sostituisca la targa in modo da ostacolare l'identificazione di tale provenienza).



Misure cautelari/1

Il Ddl opera un ampliamento delle possibilità di applicare misure cautelari. In particolare:

- Per tutti i reati per i quali è oggi previsto l'arresto in flagranza, si prevede la possibilità di applicare misure cautelari quando vi sia un pericolo concreto e attuale della loro commissione, anche se si procede per altro reato e se il delitto di cui si teme la nuova commissione non sia connotato da armi o violenza alla persona (es. dell'arrestato per un piccolo furto e mai indagato per reati contro il patrimonio, ma che abbia recentissimi precedenti per spaccio);
- per gli stessi reati si prevede che, quando vi è condanna in primo grado a carico di recidivi specifici infraquinquennali, il giudice, in presenza di esigenze cautelari, possa applicare la misura cautelare anche d'ufficio (senza cioè attendere la richiesta del pubblico ministero: attualmente, tale possibilità è prevista in caso di condanna in appello).



Misure cautelari/2

- Per le fattispecie di maggiore gravità, o comunque di maggiore incidenza sulla sicurezza dei cittadini (omicidio, rapina, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, violenza sessuale aggravata, traffico di quantità ingenti di droga, furto in appartamento, incendio boschivo, traffico di ingenti quantità di rifiuti), si prevede l'applicazione della sola misura della custodia in carcere, salvo che emerga l'insussistenza di esigenze cautelari.



Misure cautelari/3

- Misura cautelare disposta dal Tribunale del riesame: si prevede che l'ordinanza emessa in accoglimento dell'appello del pubblico ministero (il quale si era visto rigettare dal g.i.p. la richiesta di misura cautelare) abbia immediata efficacia esecutiva, senza che sia necessario attendere – come avviene attualmente – l'eventuale esito del giudizio di cassazione.
- Possibilità di custodia cautelare per i minorenni indagati o imputati di furto in appartamento o con strappo.



Giudizio immediato

- Si prevede che il pubblico ministero debba richiedere il rito immediato per tutti gli imputati in stato di custodia cautelare (confermata dal Tribunale del riesame), anche qualora sia trascorso il termine – attualmente previsto – di novanta giorni dalla iscrizione nel registro degli indagati.



Patteggiamento in appello

- Viene abrogata la possibilità che le parti, durante il giudizio di appello, si accordino per l'accoglimento – in tutto o in parte – dei motivi di impugnazione proposti contro la sentenza di primo grado, sottraendo così quest'ultima, ove la Corte d'Appello accolga il patteggiamento, ad una piena rivisitazione nel merito *(con tale meccanismo, è oggi possibile che ad es. una condanna a quindici anni ed oltre di reclusione, per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per singoli episodi di spaccio, venga ridotta a soli quattro o cinque anni, per il solo effetto dell'accordo delle parti sull'accoglimento dei motivi di appello riguardanti il reato associativo, e sulla conseguente rideterminazione della pena).*



Sospensione dell'esecuzione della pena irrogata

- Si prevede che, per tutti i reati di massimo allarme citati in precedenza sia esclusa la possibilità di sospensione ex lege della esecuzione, al fine di consentire al condannato la presentazione di una istanza di misura alternativa alla detenzione (possibilità oggi prevista per le condanne inferiori a tre anni di reclusione, o a sei, se si tratti di condannati tossicodipendenti che intraprendano programmi di recupero).



Confisca

- Si introduce non solo la confisca obbligatoria del profitto del reato (anche "per equivalente") e delle cose servite per commetterlo (se appartenenti al condannato), ma anche, per i casi più gravi, la confisca dei beni di cui il condannato non possa dimostrare la lecita provenienza. Inoltre, si prevede l'affidamento agli organi di polizia dei veicoli utilizzati per l'attività illecita.



Istituzione del Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato

- Si è inteso rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente attraverso l'istituzione presso il ministero dell'Ambiente di uno specifico nucleo di polizia che concorra alla prevenzione e alla repressione dei reati che danneggiano l'ambiente.



Distruzione delle merci sequestrate

- Si tratta di un ulteriore intervento volto a rendere possibile la distruzione della merce sequestrata non solo – come oggi già stabilito – nei casi in cui la stessa sia deperibile, ma anche quando la custodia delle cose di cui è comunque vietato il possesso, la fabbricazione ecc. risulti eccessivamente onerosa o pericolosa, ovvero quando la violazione di quei divieti risulti evidente.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE:

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI DI GRAVE ALLARME SOCIALE E DI
CERTEZZA DELLA PENA”.**

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTEZZA DELLA PENA

Articolo 1
(*Modifiche al codice penale*)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 164, primo comma, dopo le parole: «nell'articolo 133» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle risultanze desumibili dal servizio informatico di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,»;

b) all'articolo 589, secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a **dieci** anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

a) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

b) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope»;

d) all'articolo 590, terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

e) all'articolo 590, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto di cui al terzo comma è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;

f) dopo l'articolo 590, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 590-bis. (*Computo delle circostanze*).

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, comma terzo, ovvero quella di cui all'articolo 590, comma quarto, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Articolo 590-ter. (*Confisca*).

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 589, comma terzo, e 590, comma quarto, è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato»;

g) dopo l'articolo 609-decies è inserito il seguente:

«Articolo 609-undecies. (*Adescamento di minorenni*).

Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

h) all'articolo 648-bis, comma 1, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato» sono soppresse;

i) all'articolo 648-ter, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

Articolo 2
(*Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354*)

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Salvo quanto previsto dal primo comma, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis e 609-octies, se commessi in danno di persona minorenni, e 609-quater del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica».
2. Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro delle politiche per la famiglia e con il ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, di cui all'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 4-bis, secondo comma, della legge medesima.

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 186, comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;
 - b) all'articolo 186, comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono», sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;
 - c) all'articolo 186, comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato»;
 - d) all'articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al periodo che precede è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente».

Articolo 4

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 274, comma 1, lettera c), dopo le parole: «o dai suoi precedenti penali» sono aggiunte le seguenti: «o giudiziari, ovvero dalle risultanze desumibili dal servizio informatico di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271», e dopo le parole: «sussiste il concreto pericolo che questi commetta», sono inserite le seguenti: «uno dei delitti di cui all'articolo 380, ovvero altri»;
 - b) il comma 1-bis dell'articolo 275 è sostituito dal seguente: «1-bis. **Contestualmente ad una sentenza di condanna, anche in grado di appello, le misure cautelari personali** sono sempre disposte quando, anche tenendo conto degli elementi sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole»;
 - c) il comma 2-ter dell'articolo 275 è abrogato;
 - d) il comma 3 dell'articolo 275 è sostituito dal seguente:

«3. La custodia in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. E' applicata la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti la mancanza di esigenze cautelari, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno dei delitti di cui ai seguenti articoli:

- 1) 423-bis primo, terzo e quarto comma, 624-bis e 628 del codice penale;
- 2) 407, comma 2 lett. a), ad esclusione di quelli di cui all'articolo 609-quater, **quando il fatto sia di minore gravità**;
- 3) 12, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
- e) il comma 3 dell'articolo 310 è abrogato;
- f) all'articolo 311, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non ha effetto sospensivo»;
- g) all'articolo 453, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame»;
- h) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza»;
- i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
- l) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;
- m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 423-bis, 600-bis e 624-bis e 628 del codice penale».

Articolo 5

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo le parole: «previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e),», sono inserite le seguenti: «e-bis),».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA E CONTRO L'ECONOMIA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Articolo 6

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Articolo 473. *(Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni).*

Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, anche mediante la riproduzione **su** opere dell'ingegno o prodotti, è punito con la reclusione da uno a **cinque** anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, riproduce opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando **le privative industriali protette da** tali brevetti, disegni o modelli, o ne fa altrimenti uso.

Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale.

La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dai casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate»;

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Articolo 474. (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato, per farne commercio, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi od altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero opere dell'ingegno o prodotti industriali realizzati usurpando **le privative industriali protette da** brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a **cinque** anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 473.

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al comma precedente, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione od usurpazione, o nella introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione **fino a tre** anni e con la multa fino a euro 4.000.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473»;

c) dopo l'articolo 474, è inserito il seguente:

«474-bis. (*Confisca*).

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 473 e 474, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.

E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui al comma precedente, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a **due** anni e»;

Articolo 7

(*Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 350*)

1. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «ai sensi dell'articolo 517» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 517 e 517-bis».

Articolo 8

(Ulteriori disposizioni in tema di confisca)

1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «416-bis», sono aggiunte le seguenti: «473, ultimo comma».
2. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473 e 474, primo comma, del codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
4. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.
5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3».

Articolo 9

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 25 bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Articolo 25 bis. *(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)*»;
 - b) al comma 1, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
 - c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «g) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;
 - d) al comma 2, le parole «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474».

Articolo 10

(Distruzione delle merci sequestrate)

1. All'articolo 260 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'autorità giudiziaria può procedere, altresì, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono, per entità, di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, **anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360**, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua».

Articolo 11

(Clausola di invarianza)

1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.